II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 12 dicembre 1977

che instaura una procedura comune di scambio di informazioni sulla qualità delle acque dolci superficiali nella Comunità

(77/795/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

considerando che i programmi d'azione delle Comunità europee in materia ambientale del 1973 (3) e del 1977 (4) prevedono l'instaurazione di una procedura di scambio di informazioni tra le reti di sorveglianza e di controllo dell'inquinamento ;

considerando che una procedura del genere è necessaria per caratterizzare il livello di inquinamento dei corsi d'acqua della Comunità e conseguentemente per orientare la lotta contro l'inquinamento e le perturbazioni ambientali, che è uno degli obiettivi dell'azione comunitaria per il miglioramento delle condizioni di vita e lo sviluppo armonioso delle attività economiche nell'insieme della Comunità ; che i poteri d'azione specifici a tal uopo richiesti non sono stati previsti dal trattato ;

considerando che lo scambio di informazioni sui livelli di inquinamento è uno degli elementi che permettono di conoscere le tendenze a lungo termine ed i miglioramenti derivanti dall'applicazione delle vigenti norme nazionali e comunitarie ;

considerando che lo scambio di informazioni previsto nella presente decisione dovrebbe permettere un raffronto quanto più significativo possibile dei risultati delle misurazioni effettuate nelle stazioni di prelievo o di misura ;

considerando che lo scambio di informazioni previsto nella presente decisione getta le basi di un sistema di sorveglianza dell'inquinamento delle acque dolci superficiali a livello comunitario e potrà costituire un elemento del sistema globale di sorveglianza dell'ambiente del programma delle Nazioni Unite per l'ambiente ;

considerando che per raggiungere questi obiettivi è necessario che gli Stati membri trasmettano alla Commissione i dati relativi a determinati parametri delle acque dolci superficiali ; che la Commissione redigerà un rapporto di sintesi, che verrà comunicato agli Stati membri ;

considerando che l'elenco delle stazioni dell'allegato I può utilmente essere modificato dalla Commissione su richiesta dello Stato membro interessato, purché siano soddisfatti determinati criteri ;

(1) GU n. C 178 del 2. 8. 1976, pag. 48.
(2) GU n. C 285 del 2. 12. 1976, pag. 10.
(3) GU n. C 112 del 20. 12. 1973, pag. 3.
(4) GU n. C 139 del 13. 6. 1977, pag. 3.

considerando che il progresso tecnico richiede un rapido adeguamento delle prescrizioni tecniche definite nell'allegato II della presente decisione ; che, per facilitare l'attuazione dei provvedimenti a tal fine necessari è opportuno prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione fra gli Stati membri e la Commissione in seno al comitato per l'adeguamento al progresso tecnico della presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Viene instaurata una procedura comune di scambio di informazioni sulla qualità delle acque dolci superficiali nella Comunità.

Articolo 2

1. Ai sensi della presente decisione, per stazioni di prelievo o di misura si intendono le stazioni elencate nell'allegato I.

2. Le informazioni relative ai parametri elencati nella prima colonna dell'allegato II, che sono oggetto dello scambio di informazioni, sono :

a) i risultati delle misurazioni effettuate nelle stazioni di prelievo o di misura ;

b) la descrizione dei metodi di prelievo, di conservazione dei campioni e di misurazioni applicati e la frequenza del campionamento.

Articolo 3

1. Ogni Stato membro designa un organo centrale e ne informa la Commissione entro quindici giorni dalla notifica della presente decisione.

2. Le informazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, sono trasmesse alla Commissione tramite l'organo centrale di ogni Stato membro.

3. I dati di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), sono presentati secondo il modo di espressione e con le cifre significative indicate nella seconda e nella terza colonna dell'allegato II.

4. Le informazioni relative ad un anno civile vengono trasmesse alla Commissione almeno ogni dodici mesi.

5. La Commissione prepara ogni anno un rapporto di sintesi basato sulle informazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2. La parte del progetto del rapporto concernente le informazioni fornite da uno Stato membro viene trasmessa per verifica all'organo centrale di tale Stato membro. Le eventuali osservazioni su tale progetto sono incluse nel rapporto. La versione definitiva è comunicata agli Stati membri.

6. La Commissione vigila sul funzionamento della procedura di scambio di informazioni e, entro un termine massimo di 3 anni dalla notifica della presente decisione, presenterà eventualmente al Consiglio proposte intese a perfezionare tale procedura e ad armonizzare, se necessario, i metodi di misura.

Articolo 4

1. Le informazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, vengono trasmesse dagli Stati membri, tramite i loro organi centrali, per la prima volta entro sei mesi dalla notifica della presente decisione.

2. Le prime informazioni oggetto dello scambio di informazioni sono quelle disponibili nell'anno civile che precede la notifica della presente decisione.

Articolo 5

1. L'elenco di cui all'allegato I può essere modificato dalla Commissione su richiesta dello Stato membro interessato.

2. La Commissione procede a tale modifica dopo essersi accertata che sono rispettati i seguenti criteri :

— l'elenco delle stazioni di prelievo o di misura è, per quanto riguarda ogni Stato membro, sufficientemente rappresentativo per i fini che si prefigge la presente decisione ;

— le stazioni sono situate in punti rappresentativi delle condizioni dell'ambiente idrico circostante e non subiscono l'influenza diretta e immediata di una fonte di inquinamento ;

— esse sono in grado di misurare periodicamente i parametri di cui all'allegato II ;

— esse sono in generale situate ad intervalli massimi di 100 km l'una dall'altra sui principali fiumi, esclusi gli affluenti ;

— esse sono situate a monte dei confluenti e non sono soggette a maree.

3. La Commissione comunica al Consiglio le modifiche accettate.

4. La Commissione presenta al Consiglio, per decisione, le richieste di modifica che essa non è stata in grado di accettare.

Articolo 6

Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico l'elenco dei parametri, il loro modo di espressione e le loro cifre significative, indicati nell'allegato II, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 8, purché le aggiunte apportate all'elenco riguardino unicamente parametri previsti nella legislazione comunitaria e per i quali sono disponibili dati in tutte le stazioni di prelievo o di misura degli Stati membri. Le modifiche del modo di espressione e delle cifre significative non devono comportare modifiche dei metodi di misurazione utilizzati dagli Stati membri nelle varie stazioni di cui all'allegato I.

Articolo 7

1. Viene istituito un comitato per l'adeguamento al progresso tecnico della presente decisione, qui di seguito chiamato « comitato », composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

2. Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno.

Articolo 8

1. Qualora si faccia riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato è adito dal presidente, ad iniziativa di quest'ultimo, oppure a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da prendere. Il comitato esprime il proprio parere su questo progetto entro un termine che il presidente può stabilire in funzione dell'urgenza della questione. Esso si pronuncia alla maggioranza di 41 voti ; ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione stabilita dall'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa alla votazione.

3. a) La Commissione adotta le misure prospettate, se conformi al parere del comitato.

 b) Qualora dette misure non siano conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta sulle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

 c) Se allo scadere di un periodo di tre mesi dal momento in cui il Consiglio è stato adito, questo non ha deliberato, le misure proposte vengono adottate dalla Commissione.

Articolo 9

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 12 dicembre 1977.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. DHOORE

ALLEGATO I

ELENCO DELLE STAZIONI DI PRELIEVO O DI MISURA PARTECIPANTI ALLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI

REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA

Stazioni di prelievo o di misura		Elenco dei corsi d'acqua
Maxau	362,3 km dopo il ponte sul Reno a Costanza	Reno
Mainz	498,5 km dopo il ponte sul Reno a Costanza	Reno
Koblenz/Braubach	590,3 km dopo il ponte sul Reno a Coblenza	Reno
Palzem	230,3 km prima della confluenza con il Reno	Mosella
Koblenz/Mosel	2 km prima della confluenza con il Reno	Mosella
Kleve/Bimmen	864,95 km dopo il ponte sul Reno a Costanza, all'uscita dalla Repubblica federale di Germania	Reno
Goch	21,4 km prima della confluenza con la Mosa	Niers
Herbrum	284,9 km di distanza a partire dalla sorgente (Kanal-km 212,04)	Ems
Hemeln	11 km dopo la confluenza della Werra con la Fulda	Weser
Intschede	329,7 km dopo la confluenza della Werra con la Fulda	Weser
Geesthacht	113 km dopo l'entrata nella Repubblica federale di Germania (Elba-km 584,5)	Elba
Jochenstein	2 203 km prima della foce del Danubio	Danubio

BELGIO

Stazioni di prelievo o di misura		Elenco dei corsi d'acqua
Warneton	a valle della confluenza con la Deule	Lys
Leers-Nord	all'entrata in Belgio	Espierre
Doel	all'uscita dal Belgio	Schelda
Bléharies	all'entrata in Belgio	Schelda
Erquelinnes	all'entrata in Belgio	Sambre
Heer-Agimont	all'entrata in Belgio	Mosa
Lanaye-Ternaaien	all'uscita dal Belgio	Mosa
Martelange	all'uscita dal Belgio	Sure
Zelzate	all'uscita dal Belgio	Canale Gand-Terneuzen

DANIMARCA

Stazioni di prelievo o di misura		Elenco dei corsi d'acqua
Nåby	Stazione n. 57.12	Suså
Nr Broby	Stazione n. 45.01	Odense Å
Tvilum bro	Stazione n. 21.01	Gudenå
Ahlergård	Stazione n. 25.05	Skjern Å

FRANCIA

Stazioni di prelievo o di misura		Elenco dei corsi d'acqua
Méry	prima della confluenza con l'Aube (St 6 000)	Senna
Montereau	prima della confluenza con la Yonne (St 14 000)	Senna
Melun	(St 47 000)	Senna
Paris	Ponte di Tolbiac (St 81 000)	Senna
Saint-Rambert	Ponte d'Andrézieux a valle di Saint-Rambert (St 9 000)	Loira
Roanne	Ponte di Villecrest a monte di Roanne (St 13 000)	Loira
Orléans	a valle d'Orléans (St 51 000)	Loira
Nantes	a monte di Nantes (St 137 000)	Loira
Toulouse	a valle di Tolosa (St 161 000)	Garonna
Lamagistère	dopo la confluenza con l'Aveyron (St 117 000)	Garonna
Couthures	nei pressi di Couthures, a valle della confluenza con l'Avance (St 81 000)	Garonna
Auxonne	al ponte di Francia (St 11 000)	Saona
Mulatière	prima della confluenza con il Rodano (St 59 000)	Saona
Pont Carnot	a valle del lago di Ginevra e a monte della diga di Génissiat (St 67 000)	Rodano
Lyon	prima della confluenza con la Saona al ponte Poincaré (St 98 000)	Rodano
Saint-Vallier	prima della confluenza con l'Isère (St 104 000)	Rodano

IRLANDA

Stazioni di prelievo o di misura		Elenco dei corsi d'acqua
Slane Bridge	circa 12 km a valle di Navan (N 96 74)	Boyne
Corofin Bridge	circa 19 km a valle di Tuam (M 42 43)	Clare
Graiguenamanagh Bridge	circa 29 km a valle di Muine Bheag (Bagenalstown) (S 71 44)	Barrow
Killavullen Bridge	circa 13 km a valle di Mallow (W 65 99)	Blackwater (Munster)

ITALIA

Stazioni di prelievo o di misura		Elenco dei corsi d'acqua
Ponte d'Adige	308 km dalla foce	Adige
Trento	253 km dalla foce	Adige
Badia Polesine	66 km dalla foce	Adige
Meirano	591 km dalla foce	Po
Cremona	281 km dalla foce	Po
Boretto	216 km dalla foce	Po
Borgo Forte	184 km dalla foce	Po
Pontelagoscuro	91 km dalla foce	Po
Ponte degli Albergi	38 km dalla foce	Metauro
Subbiano	178 km dalla foce	Arno
Nave di Rosano	120 km dalla foce	Arno
Capraia	70 km dalla foce	Arno
San Giovanni alla Vena	37 km dalla foce	Arno
Ponte Felcino	300 km dalla foce	Tevere
Ponte Nuovo	273 km dalla foce	Tevere
Roma	43 km dalla foce	Tevere

GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO

Stazioni di prelievo o di misura		Elenco dei corsi d'acqua
Wasserbillig	prima della confluenza con la Mosella	Sure

PAESI BASSI

Stazioni di prelievo o di misura		Elenco dei corsi d'acqua
Lobith	all'entrata nei Paesi Bassi	Reno superiore
Kampen	133 km dopo l'entrata del Reno nei Paesi Bassi	IJssel
Gorinchem	93,5 km dopo l'entrata del Reno nei Paesi Bassi	Merwede superiore
Vreeswijk	89 km dopo l'entrata del Reno nei Paesi Bassi	Lek
OM 42	Puttershoek, 120 km dopo l'entrata del Reno nei Paesi Bassi	Vecchia Mosa
NM 34	presso l'isola di Brienenoord, 134 km dopo l'entrata del Reno nei Paesi Bassi	Nuova Mosa

PAESI BASSI *(seguito)*

Stazioni di prelievo o di misura		Elenco dei corsi d'acqua
Eijsden	4,5 km dopo l'entrata della Mosa nei Paesi Bassi	Mosa
Lith	201 km dopo l'entrata della Mosa nei Paesi Bassi	Mosa
Keizersveer	248 km dopo l'entrata della Mosa nei Paesi Bassi	Bergse Maas
H 9	Haringvlietbrug (ponte di Haringvliet)	Haringvliet
H 12	in prossimità di Haringvlietdam	Haringvliet
IJ 17	alla foce del Keteldiep, 143 km dopo l'entrata del Reno nei Paesi Bassi	Keteldiep
IJ 23	al centro del lago IJssel	Lago IJssel

REGNO UNITO

Stazioni di prelievo o di misura		Elenco dei corsi d'acqua
Chollerford	6 km a monte della confluenza (NY 919 706)	N Tyne
Warden Bridge	800 m a monte della confluenza (NY 910 660)	S Tyne
Wylam Bridge	immediatamente a monte del limite delle maree (NZ 119 645)	Tyne
Derwenthaugh	1,3 km a monte del limite delle maree (NZ 187 607)	Derwent
Whitford Bridge	3 km a monte del limite delle maree (SY 262 953)	Axe
Tregony Gauging Station	6 km a monte del limite delle maree (SW 921 445)	Fal
Devoran Bridge	immediatamente a monte del limite delle maree (SW 791 394)	Carnon
Forge Weir Halton	1,5 km a monte del limite delle maree (SD 514 648)	Lune
St Michael's Weir	immediatamente a monte del limite delle maree (SD 462 411)	Wyre
Samlesbury	1,5 km a monte del limite delle maree (SD 589 304)	Ribble
Teddington Weir	(TQ 171 714)	Tamigi
Chetwynd	(SK 187 138)	Tame
Nottingham	(SK 581 383)	Trent
Yoxall	(SK 131 177)	Trent
Fochabers	4 km a monte del limite delle maree (NG 341 596)	Spey
Craigiehall	3 km a monte del limite delle maree (NT 165 752)	Almond
Renton Footbridge	immediatamente a monte del limite delle maree (NS 389 783)	Leven

ALLEGATO II

PARAMETRI OGGETTO DELLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI

Modo di espressione e cifre significative per i dati relativi ai parametri

Parametri		Modo di espressione	Cifre significative	
			prima della virgola	dopo la virgola
fisici	Portata (1) (al momento del prelievo)	m^3/sec	××××	××
	Temperatura	°C	××	×
	pH	pH	××	×
	Conducibilità a 20 °C	$\mu S\ cm^{-1}$	(<100) ×× (≥100) ×××	
chimici	Cloruri	mg/l Cl	(<100) ×× (≥100) ×××	
	Nitrati	mg/l NO_3	×××	××
	Ammonio	mg/l NH_4	×××	××
	Ossigeno disciolto	mg/l O_2	××	×
	DBO_5	mg/l O_2	×××	×
	DCO	mg/l O_2	×××	×
	Fosforo totale	mg/l P	××	××
	Tensioattivi che reagiscono al blu di metilene	eq. mg/l laurilsolfato di Na	××	××
	Cadmio totale	mg/l Cd	×	××××
	Mercurio	mg/l Hg	×	××××
microbiologici	Coliformi fecali	/ 100 ml	××××××	
	Coliformi totali (2)	/ 100 ml	××××××	
	Streptococchi fecali (2)	/ 100 ml	××××××	
	Salmonelle (2)	/ 1 l	×	

(1) Deve essere indicata la data del prelievo.
(2) I dati relativi a questo parametro sono oggetto dello scambio di informazioni solo se viene misurato.